

BANDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti). Il bando comprende finanziamento regionale e finanziamento comunale con compilazione di una sola istanza.

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Sono ammesse le richieste di contributo per un ammontare del canone di locazione annuo sino al massimo riconoscibile di € 8.400,00 =.

In caso di morosità relativa al 2018, i contributi riconosciuti ai conduttori, a sanatoria della morosità medesima, saranno erogati ai locatori ai sensi dell'art.2 bis, art.7, legge 12 novembre 2004 ,n°209 – integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n°431.

Per poter beneficiare di entrambi i contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risiede – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso per quanto riguarda il finanziamento regionale;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 126.821,54);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n° 130.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai **coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati**, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando.

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

L'importo "effettivo" del canone di locazione è quello risultante dalle ricevute di pagamento o da documento equipollente, relativo all'anno 2016. In caso di più contratti di locazione stipulati nell'anno 2016, relativi ad alloggi ubicati solo nel Comune di Santa Margherita Ligure, l'importo "effettivo" sarà quello ottenuto sommando gli importi mensili dei canoni così come risultanti dalle ricevute di pagamento dei canoni.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modulo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

ARTICOLO 3 MODALITA' E TERMINI

La domanda deve essere redatta unicamente su apposito modello che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Casa del Comune – Corso Matteotti 75 III piano -- o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), o dal sito Internet del Comune di Santa Margherita Ligure - **a partire dal 11/10/2018**

TERMINE DI PRESENTAZIONE: La domanda dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo - P.zza Mazzini 46 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in alternativa, essere inviata a mezzo raccomandata A/R, o tramite PEC (protocollo@pec.comunesml.it) con allegata una fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale), **entro il 12/11/2018 (termine ultimo perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo)**. La domanda deve essere corredata dalle fotocopie di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2016, o documento originale equipollente di cui all'art.1 lettera k) o di dichiarazione del locatore con all'egata la fotocopia di un documento di identità valido di quest'ultimo.

L'Ufficio, ai fini dell'ammissibilità al contributo, provvederà a:

- verificare la regolarità della domanda presentata;
- acquisire d'ufficio la documentazione di cui alla Direttiva n. 14/2011;
- acquisire, se necessario, ulteriori informazioni da parte dell'istante in mancanza di espressa dichiarazione sulla domanda;
- respingere le domande:
 - spedite oltre i termini previsti
 - sottoscritte da un soggetto diverso dall'intestatario della domanda
 - prive della firma
 - prive di fotocopie ricevute o documento originale equipollente attestanti il totale o parziale pagamento del canone di locazione per l'anno a cui si riferisce il Bando incomplete in quanto prive di dati essenziali
 - non corredate dalla fotocopia del documento d'identità del firmatario della domanda.
 - in caso di mancato perfezionamento della domanda, su richiesta dell'Ufficio
- provvedere alla formazione dell'elenco in ordine alfabetico dei soggetti aventi diritto sulla base di quanto previsto dai presenti criteri;

E' fatto riserva di poter modificare l'elenco nel caso di:

- Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;

E' fatto salvo quanto previsto dai successivo **artt. 4- 5** del presente bando.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Qualora lo stanziamento comunale risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, l'Ufficio procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 4 CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, annualmente l'ufficio competente promuove controlli delle certificazioni I.S.E.E. attraverso l'accesso alle banche dati e le segnalazioni qualificate intendendosi per tali "posizioni riferite a soggetti nei confronti dei quali si possono evidenziare senza ulteriori elaborazioni logiche comportamenti evasivi od elusivi".

ARTICOLO 5 SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo o il beneficio indebitamente erogato/beneficiario, fermo restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR.

Considerato che l'art. 4 della legge 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del codice penale, (trattasi di indebita percezione di erogazione a danno dello stato), e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a 3999,95€ = la competenza da adottare ordinanza-ingiunzione, quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi "depenalizzati", spetta ai comuni i quali introitano anche i relativi proventi. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

A quanto sopra provvede il Servizio comunale che ha concesso i benefici di cui trattasi.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall'Amministrazione Comunale, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art. 4, d.lgs. n. 109/1998.

ARTICOLO 6 MUTAMENTO SITUAZIONE FAMILIARE

Nel caso di intervenuto mutamento della situazione familiare entro il termine ultimo di presentazione della domanda è cura e responsabilità del richiedente aggiornare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

Nel caso di decesso o allontanamento del conduttore di alloggio dal territorio comunale o dall'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo, tra la data di presentazione della domanda e la data di approvazione degli elenchi degli aventi diritto, il contributo sarà devoluto a soggetto maggiorenne che, all'atto della presentazione della domanda, risulta residente con il firmatario e che continua a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi l'importo non sarà erogato fatta salva la sopravvenuta variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale di tutti i componenti il Nucleo Familiare originario.

ARTICOLO 7

DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI EREDI DEL RICHIEDENTE

Per le finalità del contributo e il preminente interesse pubblico ad esso sotteso l'importo del contributo spettante sarà concesso esclusivamente ai familiari eredi che continuino a condurre l'alloggio. (L'art 6 della legge 392/78 (c.d. legge dell'equo canone) regola espressamente la successione nel contratto di locazione: "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi".)

ARTICOLO 8

MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA

Al fine di consentire un monitoraggio della condizione abitativa, è richiesta la compilazione della Scheda nella quale sono raccolte acquisisce informazioni circa :

1. reddito del nucleo familiare;
2. tipologia del contratto di locazione;
3. figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato;
4. superficie lorda dell'alloggio e categoria catastale;
5. ammontare delle spese condominiali relative all'anno a cui si riferisce il Bando
7. eventuale avvenuta erogazione di contributi negli anni precedenti

ARTICOLO 9

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

Si informa che il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. I dati da forniti verranno trattati per finalità connesse all'espletamento del procedimento per la corresponsione dei contributi del fondo comunale affitti.
2. Il trattamento sarà effettuato in modo cartaceo ed informatico
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto dell'istanza;
4. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi del Comune.
5. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure – Piazza Mazzini 46, 16038 Santa Margherita Ligure

Il Responsabile del Procedimento è DR.ssa Alessandra Ughetti – Funzionario Incaricato di P.O.

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Santa Margherita Ligure, 11/10/2018

Il Funzionario Incaricato di P.O.

